

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 26158 /150/11/2016 del 22 DIC. 2016 Pos. Coll. e Coord. n. 10
Palermo

Assessorato Regionale dell'Economia
Dipartimento regionale delle finanze e del
credito
Servizio entrate erariali e proprie
UOB 3.2 – Imposte indirette e relativa
vigilanza
(rif. nota 23/11/2016, n. 27808)

Oggetto: *Ente parco dei Nebrodi – Richiesta restituzione somme relative a sanzioni amministrative pagate con modello F 23 per infrazioni al decreto istitutivo del Parco dei Nebrodi.*

1. Con la nota in riferimento si rappresenta, su specifica richiesta dell'Ente Parco dei Nebrodi (nota 8 marzo 2016), che nel periodo 2009/2014 dai Distaccamenti del Corpo forestale della Regione sono state elevate sanzioni amministrative afferenti ad infrazioni di norme contenute nel decreto 4 agosto 1993, n. 560/11, istitutivo del medesimo Ente Parco.

In ordine a dette sanzioni "... per il relativo pagamento i trasgressori avevano utilizzato il modello F23..." riferito ai capitoli di entrata di codesta Amministrazione "e non il bollettino intestato direttamente all'Ente Parco dei Nebrodi?".

Ciò ha determinato "la confluenza di detti proventi alla cassa regionale e non all'Ente Parco", che ha richiesto la restituzione delle relative somme.

Il Richiedente ha evidenziato al medesimo Ente che "la restituzione delle suddette somme avrebbe potuto riguardare, verificato ogni ulteriore presupposto, gli ultimi cinque anni, in analogia al termine prescrizione, in materia di sanzioni previsto dall'art. 28 della L. 689

del 24.11.1981... ove è disposto che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni ... si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione". L'Ente Parco ha tuttavia reiterato la richiesta di rimborso delle somme in questione, irrogate negli anni antecedenti al 2011, affermando che "il valere dell'istituto della prescrizione dei termini di cinque anni ... va riferito esclusivamente al trasgressore".

2. La legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modifiche ed integrazioni, ha dettato norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali.

L'art. 23 della suddetta legge (sospensione dei lavori e sanzioni amministrative) dispone al comma 5 che si applicano "... in quanto non derogate dalla presente legge, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi comprese quelle relative a misure cautelari e sanzioni accessorie", e al comma 7 che i proventi "derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 6, nonché quelli derivanti dalle azioni di rivalsa ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, costituiscono entrata per l'ente parco".

L'art. 28 (prescrizione) della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che "il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (primo comma). L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile (secondo comma)".

L'art. 28, primo comma, ripete la formulazione dell'art. 12 della legge depenalizzatrice n. 317/1967, richiamato anche dalla successiva legge n. 706/1975.

Depenalizzate le contravvenzioni risultavano non più applicabili le norme disciplinatrici della prescrizione del diritto ad esigere le somme dovute a titolo di pena pecuniaria contenute negli artt. da 157 a 161 del codice penale: ed il legislatore è intervenuto con una norma di certezza, fissando un termine prescrizionale autonomo.

La giurisprudenza aveva già provveduto ad integrare il sistema regolatore di questa prescrizione chiarendo, in via di interpretazione, che tale prescrizione ha natura civilistica e che in proposito sono applicabili tutti gli istituti, evidentemente compatibili, descritti dal codice civile negli articoli da 2934 a 2969¹.

Essendo riferito, come visto, specificamente al diritto a riscuotere le somme, il citato art. 28 sembra operare unicamente nei confronti del trasgressore.

¹ Cfr. "Il codice delle violazioni amministrative", Casa editrice "la Tribuna" 2006, commento all'art. 28 della legge n. 689/1981; cfr. anche, ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1339 del 2.3.2011.

La vicenda in esame, invero, appare più propriamente inquadrabile nell'ambito delle norme di cui all'art. 1189 del codice civile (pagamento a creditore apparente) e agli artt. 2033 e ss. del codice civile, ed in specie l'art. 2036 (indebito soggettivo)².

Infatti il pagamento al creditore apparente effettuato dai trasgressori (indotti in errore scusabile dal modello F 23, intestato all'Amministrazione regionale) ha determinato un adempimento nei confronti di un soggetto che appariva legittimato a riceverlo. Quest'ultimo, quale creditore apparente, è tenuto alla restituzione verso l'effettivo creditore, secondo appunto le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.

La ripetizione dell'indebito è assoggettata, secondo anche a quanto affermato da consolidata giurisprudenza, alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 del codice civile³.

Pertanto, nel caso di specie, il diritto dell'Ente Parco dei Nebrodi ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate a codesta Amministrazione risulterebbe assoggettato - verificata la sussistenza di tutti presupposti di legge - al termine di prescrizione decennale, e non al termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981.

Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente.



² Art. 1189 c.c. Pagamento al creditore apparente.

Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.

Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito

Art. 2036 c.c. Indebito soggettivo.

Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.

Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.

Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore

³ Art. 2946 c.c. Prescrizione ordinaria.

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente (1), i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni [c.c. 480, 2953].

(1) Sono previsti dalla legge termini diversi di prescrizione quali:

a) di sei mesi: artt. 1512, 2954 c.c.; artt. 418, 438 c. nav.; art. 94 L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) e art. 75 L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736);

b) di un anno: artt. 265, 1449, 1495, 1497, 1522, 1541, 1669, 2226, 2849, 2950, 2951, 2952, 2955 c.c.; artt. 383, 395, 418, 481, 487, 547, 573 c. nav.; art. 94 L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) e art. 75 L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736);

c) di due anni: artt. 763, 1667, 2947, 2952 c.c.; artt. 240, 373, 487, 500, 509, 513, 577, 855, 937, 992, 995 c. nav.;

d) di tre anni: artt. 495, 502, 848, 2956 c.c.; art. 973 c. nav.;

e) di cinque anni: artt. 387, 428, 482, 524, 526, 591, 606, 609, 624, 646, 761, 775, 1442, 2903, 2947, 2948, 2949 c.c.;

f) di nove anni: art. 1870 c.c.;

g) di venti anni: artt. 954, 970, 1014, n. 1, 1026, 1073, 2880 c.c.

cf. anche recente Commissione Tributaria regionale Lombardia, sezione XXXI, sentenza 13 giugno 2013, n. 83/31/13.




Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.

Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Il Dirigente avvocato

Avv. Gianluigi Amico



AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

